

Reg.Ist.Fall. N. 41/2022

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Pescara**

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.

Dott. Domenica Capezzerà Giudice

Dott. Federica Colantonio Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso per dichiarazione di fallimento proposto da:

Vodafone Italia s.p.a. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luciano Fiorucci che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso

nei confronti di

F.R. INVESTMENT GROUP SRL con sede in PIAZZA DELLA RINASCITA 74  
PESCARA

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 14/03/2022 la società Vodafone Italia s.p.a. avanzava richiesta di fallimento della società F.R. INVESTMENT GROUP SRL con sede in PIAZZA DELLA RINASCITA 74 PESCARA, vantando nei confronti di questa crediti per fornitura di servizi di importo superiore ad € 12.000,00 in virtù di decreto ingiuntivo e sentenza n. 104/2021 di rigetto dell'opposizione 104/2021 emessa dal Tribunale di Rimini.

Convocata di fronte al Giudice delegato alla trattazione l'intimata, sebbene regolarmente evocata in giudizio con notifica da parte del creditore a mani di persona incaricata della ricezione presso la sede legale, non si è costituita ed il



procuratore di parte ricorrente, a seguito di richieste di rinvio per trattative, all'udienza del 23/02/2023 ha insistito per la dichiarazione di fallimento.

Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente e della sua qualità di soggetto fallibile, trattandosi di ditta che esercita attività di acquisto, vendita, ermuta e gestione di partecipazioni in società industriali, commerciali e di servizi in genere;

ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 L.F. e non risulta dimostrata – come era onere del debitore – la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal comma secondo della medesima norma atteso il mancato deposito dei bilanci per gli esercizi 2019-2020 e 2021;

osservato, infatti, che per la Cassazione "l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o



impeditivi o estintivi dei diritti controversi" (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769);

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., che dagli atti risulta:

- che la debitrice non ha soddisfatto il credito degli istanti, circostanza, quest'ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;

- che il pignoramento mobiliare tentato ha dato esito negativo;

- che la resistente presenta, come attestato dall'Agenzia delle Entrate, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria per € 35.401,64 e che non risultano attivi provvedimenti di rateizzazione, né risultano presentate istanze di rottamazione dei debiti;

- che i debiti della stessa nei confronti dell'INSP ammontano ad € 36.273,15

considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 ultimo comma L.F.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di fallimento della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara il fallimento di F.R. INVESTMENT GROUP SRL con sede in PIAZZA DELLA RINASCITA 74 PESCARA (C.F. 04343200400)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott.sa Domenica Capezzerà e Curatore il Dott. Enrico Garzia (C.F. GRZNR71R23G482L), con studio in Pescara, C.so Vittorio Emanuele II 147, professionista noto all'ufficio e in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico



ORDINA

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 L.F. dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

il giorno 06/07/2023 ore 11:00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano del corpo C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge



fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 L.F. nel testo modificato dall'art. 17 comma 1. Lett. e) del DL.179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f..

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 28/02/2023

Il Presidente est.  
dott. Elio Bongrazio

